

| | | |
|--|---|----|
| | | |
| | SOMMARIO | |
| | ART. 1 - OGGETTO | 3 |
| | ART. 2 - IMPORTO DEI LAVORI | 4 |
| | ART. 3 - SUBAPPALTI | 4 |
| | ART. 4 - ELENCO PREZZI E REVISIONE DEI PREZZI | 6 |
| | ART. 5 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI | 6 |
| | ART. 6 - PENALI | 6 |
| | ART. 7 - RISOLUZIONE DELL'ATTO DI COTTIMO | 7 |
| | ART. 8 - CONTABILITA' E MODALITA' DI PAGAMENTO | 7 |
| | ART. 9 - GARANZIE E RESPONSABILITA' | 8 |
| | ART. 10 - PREVENZIONE INFORTUNI | 9 |
| | ART. 11 - CONTROVERSIE | 10 |
| | ART. 12 - DANNI DI FORZA MAGGIORE | 10 |
| | ART. 13 - LUOGO E PROVENIENZA DEI MATERIALI | 10 |
| | ART. 14 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE | |
| | | 11 |
| | ART. 15 - CONTENUTO DEL COTTIMO | 11 |
| | ART. 16 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEL FLUSSI FINANZIARI | 11 |
| | ART. 17 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI | 12 |
| | ART. 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE | 12 |
| | ART. 19 - RISERVATEZZA | 13 |
| | ART. 20 - TRASPARENZA | 14 |
| | ART. 21 - CONDIZIONI PARTICOLARI | 15 |
| | ART. 22 - CLAUSOLE FINALI | 16 |
| | | |
| | | |

ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. e del Regolamento di attuazione DPR n. 207/2010, relativo a:

Lavori di sostituzione della caldaia e rifacimento di tratto di tubazione di distribuzione dell'impianto di riscaldamento presso la scuola materna S. Ambrogio in Firenze via Carducci, 8. CIG Z910A9ED4D

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 2013, presso la sede della ASP Firenze Montedomini, con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge, tra i sigg.ri

- Dott.ssa Marta Meoni nata a Monticano (SI) il 03/06/1955 non in proprio ma in qualità di Direttore Generale pro-tempore dell'ASP Firenze Montedomini C.F. 80001110487 - P.IVA 03297220489, con sede in Firenze in via dei Malcontenti n. 6 in seguito denominata azienda;

- e Ing. Umberto Brusco nato a Firenze il 29/01/1971 residente in Firenze, Via della Cernia, 12 il quale interviene al presente contratto non in proprio ma nella sua qualità di amministratore dell'impresa Brusco e Puggelli, giusta certificato del Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di Firenze in data 09/04/2013 che si allega al presente atto sotto la lettera "A",

Premesso che

- il presente atto di cottimo ha per oggetto l'appalto dei lavori necessari per ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto di riscaldamento che si presentava obsoleto e senza possibilità di riparazione nell'ambito della manutenzione ordinaria;

- Condizione necessaria all'affidamento dei lavori è l'esecuzione degli stessi entro e non oltre il 31/08/2013, poiché la scuola riapre in data 02/09/2013 pertanto per tale data i locali devono essere liberi da qualsiasi ingombro e disponibili per la consueta

attività scolastica;

- in seguito alla procedura prevista dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. i lavori sono stati affidati all'Impresa Brusco & Puggelli per il prezzo complessivo di € 16.008,24 esclusa iva e oneri di legge, giusta determinazione n _____ del _____ ;

tutto ciò premesso

essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto, le stesse generalizzate come in premessa convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

L'impresa Brusco e Puggelli srl con sede in Firenze, via T. Signorini n. 38 si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire nei tempi stabiliti e a perfetta regola d'arte tutte le opere e provviste inerenti all'appalto di cui alla precedente narrativa e sommariamente specificate negli artt. 1 e 2 del capitolato speciale d'appalto redatto dalla ASP Firenze Montedomini.

L'esecuzione dell'appalto è subordinata, inoltre, all'osservanza piena ed incondizionata del relativo capitolato speciale d'appalto, sopra citato, che firmato in segno di piena ed incondizionata accettazione dalle parti contraenti si allega al presente atto di cottimo sotto la lettera "B", per formarne parte sostanziale ed integrante.

Forma anche parte sostanziale ed integrante del presente atto di cottimo il vigente capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000 nella parte ancora in vigore, anche se non materialmente allegato.

La Ditta appaltatrice dichiara di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali indicate dall'Azienda e pertanto nessuna eccezione potrà essere di seguito sollevata da essa per errata interpretazione o per insufficiente presa di conoscenza delle condizioni dell'appalto e delle condizioni locali.

I lavori oggetto del presente atto saranno conformi al computo metrico estimativo prot. 2142 del 07.05.13. e prezziario per Opere Edili della Regione Toscana.

Art. 2 - IMPORTO DEI LAVORI

L'importo dei lavori a base di contratto è pari a 16.008,64 oltre iva. Tale importo compensa tutte le spese per le forniture e per ogni altro compenso che l'impresa dovrà sostenere per consegnare il lavoro concluso ed eseguito a perfetta regola d'arte.

Art. 3 - SUBAPPALTI

Ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed int., le parti danno atto che l'atto di cottimo non può essere ceduto a pena di nullità.

I subappalti comunque devono essere dichiarati e saranno autorizzati in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e succ. modific. ed integrazioni, dagli artt. 109 e 170 del D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod. ed int. e dell'art. 35, commi da 28 a 34 del D.L. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006. Al riguardo si fa presente che le imprese subappaltatrici, oltre a possedere idonea qualificazione, qualora necessaria in relazione all'importo e alla natura delle opere da subappaltare, ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 e del D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod. ed int., dovranno possedere ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 207/2010, il sistema di qualità conforme alla norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema nell'ipotesi in cui l'importo del subappalto sia di importo superiore alla classe di importo II per i quali detti requisiti sono richiesti.

L'appaltatore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnica e professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 15 della legge 81/2008 e deve promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le imprese

subappaltatrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto ai sensi dell'art. 15 della legge n. 81/2008. Qualora si verificassero carenze o gravi inadempienze nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore resta responsabile in ordine alle verifiche poste a suo carico.

In caso di subappalto, il subappaltatore ed i lavoratori autonomi sono tenuti all'osservanza del piano di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di loro competenza.

L'atto di cottimo stipulato dall'appaltatore e l'Amministrazione contraente entra a far parte integrante dei contratti stipulati fra l'appaltatore e i subappaltatori.

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale, da parte di quest'ultimo, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'appaltatore, e, per suo tramite, il subappaltatore, sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'art. 18 comma 6 del D.Lgs n. 163/2006 e succ. mod. ed int., alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano di cui al comma 7 del citato art. 118.

L'appaltatore, e, per suo tramite, i subappaltatori, sono tenuti a trasmettere alla stazione appaltante, copia delle fatture debitamente quietanzate, del certificato di regolarità contributiva inerente il cantiere di cui trattasi, dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Si richiamano altresì gli obblighi di cui all'art. 15 della legge n. 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti di subappalto apposita clausola con la

quale i subappaltatori assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 4 - ELENCO PREZZI E REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi di cui all'offerta sopra richiamata rimarranno in ogni caso fissi ed invariabili.

Eventuali nuovi prezzi, da concordarsi, saranno desunti dal prezziario per Opere Edili della Regione Toscana o da regolari analisi o indagini di mercato.

Non è ammessa la procedura di revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 "Onerosità o difficoltà dell'esecuzione" del Codice Civile.

Art. 5 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'inizio delle attività sarà certificato con la sottoscrizione tra le parti di apposito verbale di consegna lavori (anche in pendenza della stipulazione dell'Atto di cottimo), redatto e disposto in conformità degli artt. 153 e seguenti del DPR 207/2010.

L'impresa dovrà effettuare tutte le lavorazioni previste e consegnare l'opera ultimata entro e non oltre il _____ ad eccezione delle lavorazioni nel locale centrale termica, esterno ai locali della scuola che verranno effettuate entro il _____

e la posa della pavimentazione, che per motivi relativi ai tempi di approvvigionamento dei materiali, verrà effettuata durante la prima chiusura utile della scuola, individuata a _____, ed i lavori in questione termineranno prima della riapertura scolastica.

Art. 6 - PENALI

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, se non motivato e comunque autorizzato dall'Amministrazione, sarà applicata una penale di € 150.00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo del cottimo, pena rescissione dell'atto di cottimo medesimo in danno.

Le penali verranno applicate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 7 - RISOLUZIONE DELL'ATTO DI COTTIMO

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'atto di cottimo per iscritto mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica oppure tramite raccomandata A.R. con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 135,136,137 del D.Lgs. 163/2006 ed s.m.ed i.;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'atto di cottimo;

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- penali superiori al 10% dell'importo contrattuale stabilito nell'atto di cottimo;

Art. 8 - CONTABILITA' E MODALITA' DI PAGAMENTO

I lavori verranno liquidati in un'unica soluzione entro i tempi previsti di legge a seguito dell'emissione di regolare fattura mediante bonifico bancario secondo le coordinate che saranno specificate sulla fattura, previa verifica della conformità dei lavori.

Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri previsti, mano d'opera occorrente, forniture, carico, trasporto e scarico, manipolazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi necessari, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi stessi,

indennità e imposte di ogni genere nessuna esclusa, il deposito dei materiali di rifiuto compresi gli oneri per il trasporto alla discarica, ecc. le opere provvisorie di ogni genere ed entità, le spese generali, l'utile dell'impresa e quanto altro possa occorrere per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte a qualunque altezza e profondità e secondo le prescrizioni progettuali e contrattuali, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente atto di cottimo.

L'importo stabilito si intende qui accettato dalla ditta appaltatrice in base a calcoli di sua convenienza, ad esclusivo suo rischio e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

Non è consentita la cessione del credito a terzi.

Art. 9 – ASSICURAZIONI, GARANZIE E RESPONSABILITA'

L'appaltatore produce copia della polizza di responsabilità assicurativa RCT n. 20359/99/71937850 del 01/02/2007 stipulata con Aurora Assicurazioni.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad adottare ogni accorgimento e cautela affinché nel corso dell'esecuzione dei lavori non abbiano a verificarsi incidenti o danni di sorta sia ai propri dipendenti sia a terzi, nonché a persone o a cose in dipendenza dei lavori in oggetto, considerando esonerati sin d'ora da ogni e qualsiasi responsabilità, sia l'ASP sia il Responsabile Unico del Procedimento.

L'Appaltatore trasmette al Responsabile Unico del Procedimento prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi ed Infortunistici. In corrispondenza dell'emissione del certificato di pagamento l'Appaltatore dovrà produrre documentazione che attesti l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle norme in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore accetta, come in effetti con il presente atto accetta, di farsi onere del

pagamento di eventuali danni.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al punto precedente, accertata dall'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, si procederà ad effettuare le ritenute necessarie, comunicando all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata.

Le ritenute potranno essere svincolate in sede di liquidazione del conto finale, ove gli Enti preposti non abbiano comunicato, entro trenta giorni, eventuali inadempienze dell'Appaltatore.

Per quanto appena espresso l'Appaltatore non può opporre eccezioni verso il Responsabile Unico del Procedimento a titolo di risarcimento.

L'Appaltatore inoltre si impegna con il presente atto a garantire ai sensi dell'art. 125 comma 3, 2° periodo del DPR 207/2010, la perfetta e totale integrità del materiale fornito per l'esecuzione dei lavori in oggetto, comprendendo l'eventuale sostituzione degli elementi che risultassero danneggiati all'atto della posa in opera compresa la sostituzione gratuita del materiale che dovesse presentare difetti.

Detta garanzia, della durata di 2 anni dal pagamento, avrà un importo totale corrispondente all'importo dei lavori a base di gara.

Art. 10 - PREVENZIONE INFORTUNI

La ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia ed in vigore al momento dell'Atto di cottimo e durante l'esecuzione dei lavori ed in particolar modo, predisporre tutti i dispositivi necessari alla protezione del proprio personale.

In materia di prevenzione infortuni l'Appaltatore dovrà rigorosamente osservare le disposizioni previste dal D.lgs. 81/2008 ed s.m. ed i.

L'Appaltatore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/2008 e s.m. ed i. si obbliga a presentare entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della

consegna dei lavori un Piano operativo di sicurezza e un Piano sostitutivo della sicurezza.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'impresa, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 - CONTROVERSIE

La competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 241, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. ed int. è esclusa dal presente appalto.

La risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal presente atto di cottimo d'appalto, fatta esclusione di quelle di cui agli artt. 239 e 240 del D. Lgs. n. 163/06 e succ. modif. ed int., sarà di competenza del Giudice di Firenze ivi comprese quelle di cui all'art. 240 comma 16 del D. Lgs. n. 163/06 e succ. ed. ed int..

Le eventuali controversie di cui all'art. 240 del D. Lgs. n. 163/06 e succ. modific. ed integraz. saranno disciplinate dall'art. 240 del D. Legs. n. 163/2006 così come successivamente modificato ed integrato, ferma restando l'esclusione della competenza arbitrale come sopra specificato.

Art. 12 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore avrà l'obbligo di farne denuncia entro il termine di 3 giorni da quello dell'evento a pena di decadenza del diritto al risarcimento. In detti casi troverà applicazione l'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod. ed int..

Art. 13 - LUOGO E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.M. n. 145/2000 il luogo di provenienza dei materiali e delle provviste potrà essere scelto liberamente dall'appaltatore semprechè i materiali e le provviste siano conformi sia alle prescrizioni di cui agli artt. 167 del D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod. ed int. e artt. 16 e 17 del citato D.M. n. 145/2000.

Art. 14 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI E DEI MATERIALI DI

DEMOLIZIONE

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia compresi i relativi frammenti, la proprietà spetta alla committente. In tal caso troverà applicazione l'art. 35 del D.M. n. 145/2000.

La proprietà dei materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, ove non diversamente specificato, è di proprietà della committente la quale potrà ordinare all'appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente D.M. n. 145/2000, con i prezzi di cui all'elenco prezzi di riferimento. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati dall'appaltatore fuori dal cantiere, nei punti indicati o presso la pubbliche discariche intendendosi per ciò già remunerato con i prezzi dell'atto di cottimo.

Art. 15 - CONTENUTO DEL COTTIMO

Il presente atto di cottimo costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano, quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica del presente atto di cottimo non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente atto di cottimo non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto di cottimo nel suo complesso.

Art. 16 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEL FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per effetti dell'art. 3 c. 7 della L. 13/8/2010 n. 136, l'appaltatore assume l'obbligo di utilizzare il conto corrente IBAN IT 02X0103002864000000582030 acceso presso la banca Monte Paschi di Siena.

Si conviene e stipula la seguente clausola espressa ex art. 1456 CC: in ossequio all'art. 3 comma 8 della legge 136/2010, il rapporto contrattuale si intende automaticamente risolto, qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o delle Società Poste Italiane Spa ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione.

Art. 17 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi di quanto previsto del D.Lgs. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto di cottimo.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto di cottimo sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

La committente esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione dell'atto di cottimo, in ottemperanza ad obblighi di legge, in particolare per le finalità legate all'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto di cottimo.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente atto di cottimo, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dagli artt. 18 e ss. della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art.13 del D.Lgs n. 196/2003.

Art. 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o in licenza d'uso, l'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione Contraente.

La committente si impegna a informare prontamente l'appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente comma tentata nei confronti della committente, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente atto di cottimo recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato detratto un equo compenso per i lavori eseguiti.

Art. 19 - RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto di cottimo.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente atto di cottimo mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,

consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti,

consulenti e collaboratori di questi ultimi degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto il presente atto di cottimo, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente atto di cottimo, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore medesimo a gare d'appalto.

L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto del D.Lgs n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 20 - TRASPARENZA

L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente atto di cottimo;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente atto di cottimo;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente atto di cottimo né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente atto di cottimo, il medesimo atto di cottimo si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1459

del c.c. per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 21 - CONDIZIONI PARTICOLARI

L'appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- di aver esaminato le problematiche relative al trasporto dei materiali, nonché quelle relative all'operatività e del personale impiegato per la realizzazione dell'opera;

- di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali anche riguardo alle esigenze dei trasporti e di avere studiato e risolto il problema di ottenere e trasportare tutto il materiale occorrente;

- di confermare ogni e tutte le dichiarazioni rese all'atto della presentazione dell'offerta, rinunciando, sin d'ora, come in effetti rinuncia, ad apporre riserve, o a avanzare richieste aventi ad oggetto risarcimento danni, equo indennizzo o quant'altro in dipendenza del tempo trascorso tra la data di presentazione dell'offerta e la data di stipula del presente atto di cottimo;

- la disponibilità per tutta la durata dei lavori dei mezzi d'opera terrestri necessari all'esecuzione delle opere ed idonei a consentire l'ultimazione dei lavori entro i limiti di tempo contrattualmente previsti;

- che i mezzi di cui ha attestato la disponibilità sono in condizione di perfetta efficienza e di pronto impiego e di impegnarsi altresì ad integrare prontamente tali mezzi se risultassero insufficienti per le esigenze di lavoro;

- di accollarsi tutti gli oneri e le spese necessarie per mettere a disposizione dell'organo di collaudo, gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le

operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti compreso quanto necessario al collaudo statico;

Art. 22 - CLAUSOLE FINALI

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per l'Impresa, lo sarà invece per il Committente solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Elezione domicilio: l'impresa elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede di Firenze via T. Signorini, 38 cap 50142 ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta all'impresa.

Il presente atto di cottimo sarà registrato solo in caso d'uso, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto, Firenze , li _____

Per la ASP: Dott.ssa Marta Meoni

Per l'impresa: Ing. Alberto Brusco